

● F-GAS NUOVO REGOLAMENTO (UE)n°517/2014 DEL 16/04/2014

Comunichiamo che è stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europa il nuovo [Regolamento numero 517/2014](#) del Parlamento e del consiglio sugli F-Gas ad effetto serra.

Questo nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n° 842/2006 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il regolamento :

- a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;*
- b) impone condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;*
- c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; e*
- d) stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.*

Rimangono in vigore ,sino ad eventuale abrogazione e sostituzione, i regolamenti attuativi del Regolamento (CE) n°842/2006,come ad esempio il Regolamento (CE) n°303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas per quanto concerne gli impianti di refrigerazione e di condizionamento.

Di significativa importanza per le imprese di installazione di impianti è quanto inserito nell'Articolo 11 "Restrinzione all'immissione in commercio" laddove è indicato (comma4)e (comma5):

Articolo 11 :

4.

Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell'articolo 10, **i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell'articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 5.** Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.

5

Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora **sia dimostrato che l'installazione è effettuata da un'impresa certificata** a norma dell'articolo 10.

Queste le principali novità del nuovo regolamento sugli F-Gas ricordandovi che ogni impianto (split inclusi) deve essere installato da un'Azienda Certificata F-Gas (è possibile consultare l'elenco degli Installatori e delle Imprese certificate sul sito pubblico www.fgas.it).